

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 484)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TANASSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1972

Titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare

ONOREVOLI SENATORI. — Si è manifestata recentemente l'esigenza di estendere l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo servizi — attualmente consentita ai giovani in possesso dei diplomi di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo — a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito aeronautico, titolo che dà la preparazione necessaria ad operare nel campo dell'assistenza e del controllo della circolazione aerea. A tal fine, mediante apposito provvedimento legislativo, si dovrebbe aggiungere detto titolo a quelli indicati nell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni, concernente la disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare.

Al riguardo, peraltro, anzichè promuovere una modifica delle vigenti disposizioni nel senso accennato, si ravvisa l'opportunità di predisporre una norma che consenta all'Amministrazione di aggiornare, con una proce-

dura più spedita di quella attualmente richiesta e tenendo conto della continua evoluzione degli studi, l'elenco dei titoli prescritti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dei vari ruoli. Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge con il quale viene previsto, in via generale, che i titoli di studio in parola siano stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Con determinazione ministeriale potrebbero poi essere indicati i ruoli e le specialità ai quali gli specifici titoli di studio darebbero accesso.

La procedura proposta è analoga a quella prevista per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina dall'articolo 1 della legge 29 giugno 1961, n. 575, senza discostarsi sostanzialmente da quanto stabilito per il reclutamento degli ufficiali di complemento delle armi e dei servizi dell'Esercito (esclusi i servizi: sanitario, di commissariato — ruolo ufficiali commissari —, veterinario e tecnici) dagli articoli 21 e 23 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

I titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi per allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Con determinazione ministeriale sono stabiliti i ruoli e le specialità ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso. qualora lo stesso titolo di studio consenta l'accesso a più ruoli o a più specialità, è in facoltà dell'Amministrazione disporre a quale ruolo o a quale specialità i giovani devono essere assegnati, in relazione alle necessità organiche e tenuto conto delle qualità fisiche e attitudinali degli stessi.

Sono abrogate le disposizioni che risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle della presente legge.